

COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, 14.12.2012

ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2013

La delegazione dei Comuni ovvero il Consiglio dei Comuni ed il Presidente della Provincia ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 stipulano il seguente

a c c o r d o :

I. TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2013

Per il finanziamento dei Comuni per il 2013 la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione l'importo complessivo di **372.528.000,00 euro**, il quale viene ripartito come segue:

1. Fondo ordinario: 213.438.038,00 euro

L'importo complessivo del fondo ordinario è calcolato nel seguente modo: dall'importo di 261.811.737,00 euro sono detratti 48.373.699,55 euro sulla base di diverse disposizioni statali che prevedono il concorso dei Comuni al risanamento delle casse dello Stato.

a) Comuni: 259.474.095,00 euro

Per la copertura delle spese correnti ai Comuni vengono assegnati i mezzi finanziari risultanti dalla tabella 1 e relativo allegato, che tengono conto sia del loro fabbisogno finanziario che delle loro risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 460.599,00 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale. La concreta applicazione della detrazione di 48,373 mio. euro viene stabilita con un accordo aggiuntivo, nel quale si riprende la disciplina prevista dal 5. accordo aggiuntivo del 12.09.2012, in quanto compatibile.

Quale compensazione dell'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dei servizi delle scuole ai sensi dell'accordo del 6.12.2004 ai Comuni per il 2013 viene detratto dai trasferimenti correnti in deroga allo stesso accordo l'importo complessivo di 14.017.702,00 euro. I singoli importi da detrarre ai Comuni sono determinati con un accordo aggiuntivo.

b) Copertura dei servizi

Per i trasferimenti dal fondo ordinario si terrà conto della copertura dei servizi. Per i seguenti servizi sono fissati i rispettivi tassi di copertura:

acquedotto	tasso di copertura 90 %
scarico e smaltimento acque nere	tasso di copertura 90 %
smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade	tasso di copertura 90 %

Nel caso non venissero raggiunti i succitati tassi di copertura il trasferimento corrente viene ridotto dell'importo scoperto accertato.



I tassi di copertura e la relativa attestazione si applicano anche nel caso in cui i servizi non vengano gestiti in economia.

La copertura si riferisce anche agli importi da versare alla Provincia ai sensi dell'art. 55 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8 e dell'art. 35 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

Riguardo ai mutui è da considerare la rata di ammortamento (interessi e capitale) detratti i contributi provinciali. Per i finanziamenti dal fondo di rotazione di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche è da considerare l'importo che annualmente deve essere rimborsato al fondo di rotazione.

La dichiarazione sull'avvenuta copertura dei servizi deve essere firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal revisore dei conti del Comune e, se esistente, dal contabile. Loro sono personalmente responsabili della correttezza dei dati.

L'ultima rata del trasferimento corrente viene liquidata solamente dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi con riferimento all'anno di competenza nonché agli esercizi finanziari dei due anni precedenti tenendo conto delle riduzioni. Per il primo dei tre anni devono essere indicati gli importi riscossi rispettivamente pagati. La copertura deve avvenire sulla base dei dati del conto consuntivo e gli importi sono da indicare al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di questa liquidazione deve essere utilizzato il modulo di dichiarazione allegato a questo accordo.

Nel caso in cui al Comune per un servizio vengono comunicati dall'ente gestore nell'anno successivo costi superiori, per i quali non è più possibile una copertura tramite maggiorazioni di tariffa, la copertura viene calcolata con riferimento all'importo originariamente previsto. Vengono riconosciuti gli importi riscossi con un ruolo suppletivo che si riferiscono all'anno di competenza. Questi casi, ai fini dei trasferimenti correnti, devono essere adeguatamente documentati.

Se le entrate previste nel conto consuntivo non vengono raggiunte, il tasso di copertura viene ricalcolato in base agli accertamenti effettivi, detraendo l'eventuale differenza dai trasferimenti correnti degli anni successivi. Se per il primo dei tre anni gli importi accertati nel conto consuntivo non dovessero essere incassati e qualora il procedimento di riscossione coattiva relativa a detti importi dovesse essere stato avviato tramite l'autorità competente e/o è pendente la procedura fallimentare, gli importi succitati vengono riconosciuti dietro presentazione della relativa documentazione.

c) Comunità comprensoriali

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali l'importo complessivo di 1.877.043,00 euro, che viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:

- importo fisso di 28.654,00 euro;
- quota pro-capite di 4,12 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2011.

d) Compenso per i servizi dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Nel periodo dal 2013 al 2015 viene riconosciuta all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i servizi che svolge a favore dei Comuni e delle Comunità comprensoriali, un compenso forfettario annuale di 450.000,00 euro.

Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni e delle Comunità comprensoriali come segue:

- Comuni fino a 1.000 abitanti: 2.483,16 euro
- Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti: 3.158,72 euro
- Comuni tra 3.001 e 10.000 abitanti: 4.316,86 euro
- Comuni con più di 10.000 abitanti: 6.826,06 euro
- Comunità comprensoriali: 4.316,86 euro.

Per la detrazione per il periodo dal 2013 al 2015 si considerano gli abitanti al 31.12.2011.



e) Obblighi di comunicazione dei Comuni relative alle entrate derivanti dalla produzione di energia idroelettrica

Per la determinazione delle risorse finanziarie relativamente alle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia i Comuni sono obbligati a comunicare ovvero confermare per iscritto dietro richiesta del Consiglio dei Comuni le centrali, di cui sono proprietari, nonché le partecipazioni dirette e indirette, indicandone anche le quote, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti, i quali gestiscono un impianto idroelettrico in Alto Adige in virtù di concessioni di derivazioni d'acqua, di diritti all'uso acquisiti contrattualmente, dell'uso effettivo e, per le concessioni scadute, delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'impianto. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione per il comune interessato si procederà, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per ciascun anno interessato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione alla detrazione del doppio delle relative entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il rispetto di tali obblighi di comunicazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali dell'amministrazione provinciale. Tale disciplina vale a partire dal 2013.

Qualora nell'anno 2011 i Comuni su richiesta del Consiglio dei Comuni non abbiano, secondo le modalità comunicate, confermato oppure elencato in maniera corretta e completa le proprie centrali, le proprie partecipazioni dirette e indirette, quote comprese, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti e qualora, conseguentemente, le relative entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia non siano state considerate nell'ambito dell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2012, nell'anno 2013 si applica la detrazione che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno 2012.

Delle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia, le quali sono state contestate dai Comuni e non considerate nell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2013, si tiene conto nell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2014, qualora risulti che la detrazione avrebbe dovuto aver luogo già nell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2013.

**2. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali:
350.000,00 euro**

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.

Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale Enti locali entro e non oltre il 30.6.2013.

3. Mutui: 66.770.912,00 euro

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui negli anni passati per opere pubbliche vengono previsti i seguenti importi:

• ammortamento di mutui assunti prima dell'anno 1977		209.692,00 euro
• ammortamento di mutui assunti in base all'art. 6, L.P. n. 6/1992	mutui già assunti	66.561.220,00 euro
	Complessive	66.770.912,00 euro

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso il fondo regionale di rotazione non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

Fondo regionale di rotazione (L.R. n. 3/1991 e n. 21/1993)

I Comuni nonché i Consorzi e le società partecipate esclusivamente da Comuni e da Comunità comprensoriali hanno titolo ad assumere mutui presso il fondo rotativo regionale.

Per l'assunzione di questi mutui deve essere richiesta l'autorizzazione preventiva al Consorzio dei Comuni. Nell'autorizzazione sono stabiliti sia l'ammontare che la durata del mutuo.

Variazioni

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.

In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

**4. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti:
69.946.852,00 euro**

L'importo di 66.946.852,00 euro viene assegnato ai Comuni per il 25% secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.P. 27/1975 e per il 75% in base ai criteri di fabbisogno relativi alla quota di capitale fissa secondo la tabella 2 e relativo allegato.

L'importo di 3.000.000,00 euro viene destinato alla costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale quale integrazione del contributo provinciale nella misura del 60 %. Questi mezzi finanziari vengono assegnati ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 27/1975 d'intesa con la delegazione dei Comuni.

L'importo di 4.500.000,00 euro destinato al finanziamento di piste ciclabili di interesse sovracomunale (contributo provinciale nella misura del 60%) rimane escluso dal fondo per la finanza locale.

5. Altre erogazioni: 3.657.800,00 euro

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

• contributi in conto interessi ai sensi della L.P. 12/1985	200.000,00 euro
• sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
• al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.149.000,00 euro
Comlessive	3.657.800,00 euro

II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI

Nel 2013 ai Comuni viene messo a disposizione, attraverso il fondo di rotazione per investimenti di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche, la somma di 48.364.398,00 di euro. 18.364.398,00 euro di questi mezzi finanziari sono a carico del fondo della finanza locale e 30 mio. di euro mette



a disposizione la Provincia di Bolzano. L'importo complessivo è determinato come segue: 66 mio. di euro meno 17.635.602,00 euro quale contributo dei Comuni al risanamento delle casse dello Stato. Sono a disposizione dei Comuni nel 2013 anche i mezzi finanziari del fondo di rotazione non assegnati negli ultimi anni. Sono disponibili anche i rimborsi dei finanziamenti degli anni precedenti che ammontano a 10 milioni di euro.

Per l'anno 2013 è determinata la seguente disciplina:

1. Spese d'investimento finanziabili

Dal fondo di rotazione sono concessi finanziamenti per le seguenti opere pubbliche:

- edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2013);
- scuole materne secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2013);
- acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani;
- altri progetti di investimento di pubblico interesse.

Non sono finanziati arredamenti, impianti di produzione e di distribuzione di energia (esclusa l'illuminazione pubblica), caserme per i carabinieri, costruzione e acquisto di alloggi e l'importo dell'I-VA per opere, che sia detraibile.

2. Enti beneficiari

I finanziamenti dal fondo di rotazione sono concessi ai Comuni, nonché alle società a totale partecipazione pubblica, qualora previsto dalla legge.

3. Ripartizione delle risorse del fondo di rotazione

Le risorse del fondo di rotazione per investimenti nell'anno 2013 sono utilizzate nel seguente modo:

Per l'edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale	28.364.398,00 euro
Per scuole materne secondo l'approvato programma principale	10.000.000,00 euro
Per acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani	10.000.000,00 euro
Per altre opere pubbliche finanziabili	10.000.000,00 euro

4. Presupposti, modalità e norme procedurali per la concessione dei finanziamenti

La concessione dei finanziamenti è disposta con decreto del Presidente della Provincia su richiesta del Comune sulla base del parere positivo di un gruppo di lavoro composto dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti locali, dell'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e di un collaboratore di tale Consorzio.

a) Presupposti

Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento il Comune per l'opera da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un progetto esecutivo approvato, non deve, tranne che per l'edilizia scolastica e la costruzione di scuole materne nonché per finanziamenti pluriennali, aver bandito

l'appalto e il regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, approvato da tale Comune, deve prevedere un'aliquota del contributo sul costo di costruzione non inferiore all'1 (un) per cento sulla volumetria di tutte le categorie e su tutti i casi non esonerati per legge o in base al regolamento tipo del Consorzio dei Comuni (vedasi comunicazione n. 95/07).

b) Procedimento

La richiesta di finanziamento del Comune deve essere indirizzata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Unitamente a tale richiesta deve essere trasmessa copia autenticata del regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione approvato da tale Comune.

In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera a) e di tutti gli altri presupposti generali, il gruppo di lavoro, nell'ambito delle risorse stanziare e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento, dà parere positivo al finanziamento dell'opera ed alla misura del finanziamento.

In caso di parere negativo il procedimento continuerà ai sensi della normativa in materia. Nei casi in cui il parere positivo non sia stato dato perché al momento prescritto non hanno sussistito i presupposti per la presentazione della richiesta di finanziamento, il Comune previa eliminazione delle cause ostative può presentare una nuova richiesta di finanziamento.

A seguito della concessione del finanziamento il Comune a garanzia della restituzione degli importi deve notificare la relativa delega di pagamento al proprio tesoriere. Entro 60 giorni dalla concessione del finanziamento oppure su invito dell'ufficio provinciale promozione delle opere pubbliche l'originale della delega di pagamento notificata al tesoriere deve essere trasmessa all'ufficio provinciale promozione opere pubbliche.

5. Importo dei finanziamenti, durata e quote di rimborso

Il finanziamento richiesto deve almeno ammontare a 100.000,00 euro. Per le opere di edilizia scolastica e le scuole materne si tiene conto degli importi previsti nel piano graduale di finanziamento 2013. Per le altre opere la concessione dei finanziamenti per importi superiori a euro 1.000.000,00 può essere ripartita su più anni. Nel caso di finanziamenti pluriennali gli importi previsti per gli anni 2014 e 2015 saranno concessi nell'ambito dei rispettivi accordi di finanza locale. Nell'anno interessato deve essere comunque ripresentata un'ulteriore richiesta di finanziamento.

I finanziamenti previsti dal programma di edilizia scolastica e delle scuole materne devono essere richiesti entro il secondo anno dal loro inserimento nel piano graduale di finanziamento. Se entro questo periodo non viene presentata la domanda di finanziamento, i relativi importi vengono messi a disposizione per altre opere. Per i finanziamenti aperti degli anni 2008 e 2009 le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 30.09.2012, altrimenti gli importi vengono messi a disposizione per altre opere.

I finanziamenti concessi devono essere rimborsati al fondo di rotazione in anni 20 mediante pagamento di 20 rate fisse e costanti nella misura sottostante. L'estinzione anticipata parziale o totale, senza penalità, è in ogni momento possibile.

5.1 Edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale

Sono finanziati i costi standard riconosciuti in base al programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,50% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Per i mezzi finanziari del programma principale per l'edilizia scolastica 2008 non assegnati si applica la quota annuale di rimborso dell'1,50% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

Per i costi ulteriori a quelli standard possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4.

Anche le scuole di musica vengono ammesse al finanziamento qualora inserite nel programma principale dell'edilizia scolastica.



5.2 Scuole materne secondo l'approvato programma principale

Al massimo vengono finanziate le spese standard ai sensi del programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 4,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Per i costi residui possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4.

5.3 Acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza, alloggi per anziani

a) Acquedotti, canalizzazioni

Sono finanziati acquedotti e canalizzazioni. Per i costi per collettori principali ed impianti di depurazione, che non trovano copertura dai contributi a fondo perduto della Provincia, possono essere richiesti dei finanziamenti, per i quali il Comune si impegna e rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato.

Per finanziamenti relativi ad acquedotti ovvero a canalizzazioni richiesti da Comuni che al momento della richiesta di finanziamento abbiano, a seconda dei casi, una tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico, calcolata secondo le sottostanti modalità, superiore alla tariffa media di 0,32 euro per m³ per l'acqua potabile ovvero di 0,88 euro per m³ per l'acqua di scarico, trova applicazione la seguente quota annua di rimborso.

- per l'importo parziale del finanziamento attraverso la cui conseguente quota annua di rimborso viene raggiunta la tariffa media, si applica la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%;
- per l'importo rimanente del finanziamento trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,50%.

Ai fini della presente disciplina vigono le sottostanti modalità di calcolo.

La tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico viene accertata dividendo, a seconda dei casi, l'importo complessivo al netto dell'IVA, messo in conto agli utenti per l'anno 2011 per l'acqua potabile o di scarico, per il volume complessivo, in termini di metri cubi, di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2011 (=tariffa accertata).

La differenza della tariffa accertata rispetto alla tariffa media viene accertata detraendo dalla tariffa media la tariffa accertata (= accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media).

Gli effetti del finanziamento sulla tariffa sono calcolati accertando dapprima per l'importo complessivo del finanziamento richiesto l'importo corrispondente alla quota annua di rimborso nella misura del 5,00% e dividendo, di seguito, l'importo accertato in tal modo per, a seconda dei casi, il volume complessivo di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2011 in termini di metri cubi (=accertato aumento della tariffa).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%, viene accertato dividendo l'importo complessivo del finanziamento per l'accertato aumento della tariffa e moltiplicando il risultato così ottenuto per l'accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media (=accertato importo parziale al 5,00%).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,5%, viene accertato detraendo dall'importo complessivo del finanziamento l'accertato importo parziale al 5,00% (= accertato importo parziale al 2,5%).

Il Comune, unitamente alla richiesta di finanziamento relativo ad acquedotti ovvero a canalizzazioni deve fornire, a seconda dei casi, anche i seguenti dati: volume complessivo di acqua potabile o di scarico, in termini di metri cubi, e il relativo importo complessivo al netto dell'IVA, messi in conto agli utenti per l'anno 2011.

b) Case di riposo e centri di degenza

Sono finanziati case di riposo e centri di degenza nonché forme di residenza assistita per anziani ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2619 del 26.10.2009, escluse le Comunità alloggio ed i centri di assistenza diurna.

Per i finanziamenti nella misura del 40 % dell'importo fisso per posto letto per nuove costruzioni e ristrutturazioni il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,5% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Il 60 % dell'importo fisso verrà finanziato con contributi a fondo perduto da parte della Provincia.

Per la copertura dei costi che eccedono l'importo fisso e che riguardano altre spese aggiuntive possono essere richiesti dei finanziamenti con la quota annua di rimborso a carico del Comune nella misura del 5,00%.

c) Alloggi per anziani

Sono finanziati la costruzione e l'acquisto di alloggi per anziani ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2619 del 26.10.2009.

Per finanziamenti nella misura del 40% dell'importo fisso per alloggio il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,5% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Il 60 % dell'importo fisso verrà finanziato con contributi a fondo perduto da parte della Provincia.

Per la copertura dei costi che eccedono l'importo fisso e che riguardano altre spese aggiuntive possono essere richiesti dei finanziamenti con la quota annua di rimborso a carico del Comune nella misura del 5,00 %.

5.4 Altre opere pubbliche

Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

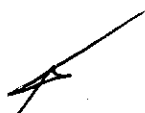
6. Erogazione dei finanziamenti

All'erogazione dei finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale provvede l'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche

Sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal Comune per i finanziamenti fino a 500.000,00 euro viene erogato il 70% e per gli altri finanziamenti il 50% del finanziamento concesso. Per i finanziamenti oltre i 500.000,00 euro viene erogato, in aggiunta, il 25% del finanziamento concesso previa presentazione di una dichiarazione del Sindaco, dalla quale emerge, che il Comune per l'intero importo già erogato è in possesso dei corrispondenti atti contabili. L'importo rimanente viene erogato nei limiti delle spese sostenute e documentate previa presentazione del certificato di collaudo ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolare esecuzione dei lavori. Tutte le erogazioni vengono effettuate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti prescritti.

In caso di acquisto di immobili il 70% del finanziamento viene erogato previa presentazione del contratto ed il restante 30% previa presentazione del decreto tavolare.

Qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori non sia stato/a presentato/a entro 4 anni dalla concessione del finanziamento (entro 6 anni dalla concessione del primo finanziamento in caso di finanziamenti pluriennali), l'importo erogato al netto delle spese sostenute e documentate, oltre agli interessi legali, deve essere restituito. Parimenti tale importo deve essere restituito anche qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sia stato/a presentato/a entro il termine prescritto e le spese sostenute e documentate siano inferiori all'importo erogato. Nei casi in cui il finanziamento concesso non sia stato erogato per intero, l'importo che il Comune è obbligato a restituire viene ridotto e rideterminato per la durata residua in funzione della spesa sostenuta e documentata dal Comune tenendo conto dei rimborsi effettuati.



Se entro 4 anni dalla concessione di un finanziamento non ne viene chiesta l'erogazione, viene revocato il finanziamento. In questo caso sono dovuti gli interessi legali per il periodo di messa a disposizione dei fondi. Lo stesso vale nel caso in cui un Comune rinunci ad un finanziamento concesso. Le rate di rimborso già versate sono rimborsate detratti gli interessi legali. Il presente paragrafo viene applicato a partire dal 01.01.2012.

7. Rimborso degli importi

Il rimborso ha inizio dall'anno successivo a quello della concessione del finanziamento e gli importi scadono il trenta giugno di ogni anno.

Per finanziamenti di scuole e/o scuole materne i Comuni per rimborsare gli importi possono utilizzare i mezzi che vengono loro assegnati come quota di capitale fissa.

Questo vale anche per i Comuni, i quali in base a un accordo di programma (art. 65 D.P.Reg. n. 3/L/2005) partecipano al finanziamento di una scuola sovracomunale.

La Giunta provinciale può eccezionalmente ammettere il rimborso degli importi attraverso le quote di capitale fisse anche nel caso di finanziamento di case di riposo e centri di degenza.

III. PATTO DI STABILITÀ PROVINCIALE

Patto di Stabilità e di crescita 2013

Il patto di stabilità e di crescita per i Comuni e le Comunità comprensoriali si basa sulle modalità del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista e riferito al complesso dei Comuni e delle Comunità comprensoriali. Il saldo finanziario 2013 su livello provinciale tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti, tra i quali vengono considerate gli accertamenti per l'assunzione di debiti presso il fondo di rotazione, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

L'obiettivo di risparmio per i 116 Comuni e le sette Comunità comprensoriali definito per l'anno 2013 ammonta a 14 milioni di euro, dei quali vanno risparmiati 12 milioni di euro da parte dei 116 Comuni e 2 milioni di euro da parte delle sette Comunità comprensoriali.

Per rispettare il saldo finanziario e per garantire così il risparmio collettivo, si definisce il saldo obiettivo, il quale si rileva per ogni singolo ente come segue:

Dalla media degli impegni correnti sul titolo I per gli anni 2009, 2010 e 2011 tenendo conto dei conti consuntivi per questi anni, si sottrae la media degli accertamenti in riferimento ai contributi delle entrate sulla categoria 2 del titolo II per i Comuni e del titolo I per le Comunità comprensoriali.

Da ciò si ottiene una differenza che ammonta per i Comuni a 277.544.966,36 euro e per le Comunità comprensoriali a 144.117.642,27 euro. Se si mettono i sopraccitati obiettivi di risparmio in relazione con le differenze rilevate per i Comuni e le Comunità comprensoriali, si ottiene la percentuale del 4,32 % per i Comuni e la percentuale dell'1,19 % per le Comunità comprensoriali. In seguito viene moltiplicata per ogni singolo Comune la differenza rilevata con il 4,32 % e per ogni singola Comunità comprensoriale con l'1,19 %. Da ciò risulta per ogni amministrazione il saldo obiettivo sotto il quale nell'anno 2013 non si può scendere (vedi tabelle allegate 3 e 4).

Il saldo finanziario 2013 su livello comunale tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi su Titolo IV e pagamenti per gli incarichi professionali esterni (Titolo II, intervento 6) e per i trasferimenti di capitale (Titolo II, intervento 7), al netto delle entrate derivanti

dalla riscossione di crediti (Titolo IV, categoria 6) e delle spese derivanti dalla concessione di crediti (Titolo II, intervento 10). Nel calcolo non si prescinde dalle entrate e spese una tantum (vedi istruzioni ai sensi dell'allegato 5).

Il patto di stabilità e di crescita 2013 si intende rispettato se il saldo finanziario per l'anno 2013 è maggiore al saldo obiettivo rilevato.

Se un Comune o una Comunità comprensoriale non raggiunge il saldo obiettivo nell'anno 2013 deve essere presentato un piano di risanamento che garantisca il rispetto di questo patto. Non appena viene approvato dall'amministrazione provinciale, il piano di risanamento deve essere subito implementato. Una mancata esecuzione del piano di risanamento comporta come conseguenza riduzioni della quarta rata dei trasferimenti per la copertura delle spese correnti nell'anno 2015.

Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità i Comuni e le Comunità comprensoriali entro il 31 gennaio 2014 trasmettono all'ufficio vigilanza della Provincia una prospetto con i dati che risultano dal programma di contabilità @-Serfin.

IV. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Termine per il bilancio di previsione 2013

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2012.

2. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2013 l'importo di 15.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

3. Trasferimenti in base a norme statali

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in base a norme statali, come per esempio

- per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP o
- per l'addizionale comunale IRPEF

si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi vengono erogati di norma entro il 30 giugno di ogni anno.



4. Piano economico-finanziario

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 5.000.000,00,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

5. Scuole dell'obbligo e scuole di musica

5.1 Opere di edilizia scolastica sovracomunali

Per opere di edilizia scolastica sovracomunale, che vengono finanziate a partire dal 2012, il Comune dove avrà sede la scuola partecipa ai costi di investimento nella misura del 10%, mentre i restanti costi d'investimento vengono suddivisi tra tutti i Comuni interessati, in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni. Il numero medio di alunni degli ultimi tre anni viene calcolato ogni anno.

L'obbligo di partecipare ai costi di investimenti sorge:

- a) qualora 1 (un) alunno, non residente nel Comune sede della scuola, frequenti la scuola/scuola di musica sovracomunale;
- b) e, solo per gli alunni delle scuole di musica, si tratti di persone, che non sono maggiorenni, in caso di alunni delle scuole superiori si tratti di persone fino a 19 anni e in caso di studenti universitari si tratti di persone fino a 26 anni.

A partire da 10 alunni, che non sono residenti nel Comune sede della scuola, il Comune interessato deve stipulare una convenzione con il Comune sede della scuola, con la quale vengono stabilite tutte le ulteriori modalità.

Disciplina transitoria

Per opere di edilizia scolastica sovra-comunale che hanno ottenuto il finanziamento nel periodo 2008 - 2011 la predetta regolamentazione riguarda le quote di rimborso al fondo di rotazione a partire dal 2012.

Pluralità di scuole medie

Qualora degli alunni, non residenti nel Comune sede di più scuole medie, frequentino due o più scuole medie del Comune sede delle stesse, si considerano, ai fini della partecipazione dei Comuni interessati, le spese di investimento delle due o più scuole medie. Tale disciplina vale a partire dall'anno 2013.

5.2 Partecipazione ai costi di gestione delle scuole dell'obbligo e delle scuole di musica

Se il 10% degli alunni, che frequentano una scuola dell'obbligo (primaria o media), non sono residenti nel Comune sede della scuola, i sotto riportati costi di gestione vengono suddivisi tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni:

Illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, costi amministrativi generali e materiali di consumo, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento.

Con un accordo i Comuni stabiliscono tutte le ulteriori modalità.

Se degli alunni, che frequentano una scuola di musica, non sono residenti nel Comune sede della stessa, i sotto riportati costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1° dicembre dell'anno precedente:

Illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, servizio di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali, eventuale affitto.

L'obbligo di partecipare ai costi di gestione della scuola di musica sorge, quando 1 (un) alunno, che non risiede nel Comune sede della scuola, frequenta la stessa. Gli alunni adulti, che sono coloro di età superiore ai 18 anni o, in caso di diploma di scuola superiore, che sono di età superiore ai 19 anni o, in caso di studenti universitari, che sono di età superiore ai 26 anni, pagano al Comune di residenza il contributo sui costi calcolato per gli alunni.

A partire da 10 alunni, che non sono residenti nel Comune sede della scuola, il Comune interessato deve stipulare una convenzione con il Comune sede della scuola, con la quale vengono stabilite tutte le ulteriori modalità.

6. Nuova imposta sui servizi TARES

Con un accordo aggiuntivo sono stabiliti gli importi per ogni Comune, da riscuotere per l'anno 2013 con la nuova imposta sui servizi (art. 14, D.L. n. 201/2011), visto che saranno detratti nella stessa misura dai trasferimenti correnti.

IL COORDINATORE

- Dr. Arno Kompatscher -



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Dr. Luis Durnwalder -

